

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

Ascomfidi Varese Soc. Coop. – Cooperativa di garanzia per i commercianti della provincia di Varese

Con sede legale in Varese – 21100 - Via Valle Venosta 4

Telefono 0332/335523 – Fax 0332/335607

E-mail: info@ascomfidi.varese.it

Sito internet: www.ascomfidi.varese.it

Iscrizione al Registro Imprese di Varese: 80011120120 - REA VA 144054

Codice Fiscale: 80011120120 e Partita I.V.A.: 01822640122

Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. A109658

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D.Lgs. n.385/93: 27378

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)

Sig. _____ Qualifica _____

Società _____

Con ufficio e indirizzo in _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

Fax _____ indirizzo e-mail _____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Ascomfidi Varese Soc. Coop.** (di seguito **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie sussidiarie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie del Confidi (di seguito **Soci**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

In particolare il Confidi rilascia garanzia fideiussoria in favore dell'intermediario, di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato al Socio.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (microimprese, piccole e medie imprese), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma **nella misura del 50%**. Per le operazioni di locazione finanziaria la garanzia è determinata di norma in misura pari al 35%.

Il Confidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex. Lege 662/96 art. 2 comma 100 lettera a).

In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex Lege 662/96 il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo del 25%.

Il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per i Soci sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

COMPETENZE DI ASCOMFIDI VARESE SOC. COOP.

Spese istruttoria: €uro 100,00;

Tassa di ammissione: € 50,00 *una tantum*;

Quota di capitale sociale: pari al 3% dell'ammontare del finanziamento garantito; solo per i finanziamenti ipotecari e per la parte di finanziamento eccedente €uro 300.000,00 la quota di capitale da versare è pari al 2%

La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** al Socio all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia di Ascomfidi Varese, dietro presentazione di apposita richiesta del socio, e in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli artt. n° 2532 e n° 2535 del Codice Civile.

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

FOGLIO INFORMATIVO

Costo prestazione garanzia: è calcolato in percentuale all'importo del finanziamento erogato, secondo i seguenti valori:

Durata	Chirografari	Chirografari	Garanzie reali capienti		Aperture di credito
	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Linee autoliquidanti
12 mesi	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	2,00%
24 mesi	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	-
36 mesi	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-
48 mesi	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	-
60 mesi	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	-
72 mesi	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	-
84 mesi	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	-
96 mesi	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	-
120 mesi	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	-

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari. Nel caso di utilizzo della controgaranzia Fondo Centrale (L.662/96) la riduzione sarà almeno del 25%.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione per durate sino a 12 mesi, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo **0,45% dell'ammontare residuo dell'operazione**. Nel caso di allungamento e/o sospensione di durata superiore ai 12 mesi si farà riferimento alle tabelle di costo previste ordinariamente per i finanziamenti (vedasi tabella **Costo prestazione garanzia**).

All'atto dell'iscrizione ad Ascomfidi Varese l'impresa è tenuta a versare 2 azioni sociali del valore unitario di € 25,00 oltre alla tassa di ammissione e alle eventuali spese di istruttoria.

La quota di capitale sociale rimanente dovrà essere versata presso gli uffici dopo le delibere favorevoli degli organi deliberanti del confidi e dell'intermediario.

La commissione fideiussoria (costo prestazione della garanzia) viene trattenuto al perfezionamento/erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

La commissione fideiussoria e le spese di istruttoria sono escluse da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese, e quote sociali relativi all'operazione.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO

L'**ammissione a Socio** di Ascomfidi Varese e la **concessione** della garanzia sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di Gestione di Ascomfidi Varese come previsto dall'art. 36 dello Statuto.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio del pagamento in questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.
- mancato pagamento da parte del Socio al Confidi delle competenze spettanti.

Il Socio ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio/Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Ascomfidi Varese Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Via Valle Venosta, 4 - 21100 Varese;
- E-mail indirizzata a: info@ascomfidi.varese.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi²⁾.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.ascomfidi.varese.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

Aggiornato al 28/12/2016

FOGLIO INFORMATIVO

occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: è l'Impresa Socia. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Fondo di Garanzia per le PMI: per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____